



Città di Teano

Provincia di Caserta

Teano Città dello Storico Incontro – 26 Ottobre



ORDINANZA SINDACALE

N. 96 del 02/12/2020

Artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.

OGGETTO: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale dal 04.12.2020 al 12.12.2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo veniva valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti

- le delibere del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali veniva dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19";
- i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
- il Decreto del Ministri dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante: "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il contenimento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n. 17 del 24 luglio 2020;

Visto

- il DPCM 7 settembre 2020;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19", convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 con la quale fino al 23 novembre 2020, su tutto il territorio regionale confermava la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto;

Considerato che allo stato il numero di contagi nel Comune di Teano così come su tutto il territorio nazionale risulta non essere diminuito per cui si ritiene indispensabile adottare ogni precauzione idonea a scongiurare la diffusione del virus;

Richiamate tutte le disposizioni nazionali e regionali relativamente al contenimento del contagio dal virus Sars-Cov.2;

Ritenuto

-che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

-necessario, nell'interesse della comunità rappresentata, disporre, pertanto, il differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza, relativamente all'anno scolastico in corso, per le ragioni di cui sopra;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 93 del 21.11.2020 con la quale si ordinava la sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale dal 23.11.2020 al 03.12.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28.11.2020 con la quale viene disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diversa dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

Ritenuto dover prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio Comunale, così come ordinato precedentemente, considerato che la situazione è rimasta invariata e non garantisce il ritorno in aula in sicurezza;

Visti

-l'art. 32 della Costituzione;

-l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

-l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

-il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 117: "*Interventi d'urgenza*";

-lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, a far data dal 04.12.2020 e fino al 12.12.2020, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ad esclusione delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni;
2. Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza:
 - Alla Prefettura di Caserta;
 - Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - All'ASL competente per territorio;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Teano;
 - Alla Polizia Municipale di Teano;

- Ai Dirigenti scolastici dei plessi interessati;

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco

f.to Prof. dott. Alfredo D'Andrea